

Torino, 18 novembre 2015

CHIARIMENTO N. 4

OGGETTO: Procedura aperta per l'individuazione di un operatore economico con cui concludere un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 4, D.lgs. 163/2006, avente ad oggetto il servizio di pulizia, disinfestazione e derattizzazione, per le sedi del Politecnico di Torino. - CIG: 64264889A8

Quesito:

relativamente alla procedura in oggetto, siamo a richiedere il seguente chiarimento:

In caso di partecipazione di un consorzio stabile ex art. 34 comma 1 lett. c) del D. lgs. 163/2006 e s.m.i. si chiede di precisare se sia giusta la nostra interpretazione in merito ossia che è mera facoltà del consorzio stabile decidere di comprovare i requisiti di:

- fatturato globale,
- patrimonio netto,
- servizi analoghi
- contratto "di punta"
- certificati UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, SA 8000

mediante attribuzioni proprie e dirette oppure ricorrendo a quelli dei consorziati esecutori (cd. cumulo alla rinfusa dei requisiti).

In sostanza si chiede se i suddetti requisiti possono essere dimostrati dal Consorzio o cumulativamente dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Nell'ipotesi in cui i requisiti siano soddisfatti direttamente dal consorzio cosa dovranno presentare le consorziate esecutrici?

Risposte:

In caso di partecipazione di un consorzio stabile (*art. 34 comma 1 lett. c) del D. lgs. 163/2006 e s.m.i.*), si richiama il punto 13.11 del disciplinare di gara.

Più precisamente, i requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-organizzativa di cui ai punti 13.1.2 (**fatturato globale**), 13.1.3 (**patrimonio netto**), 13.1.4 (**servizi analoghi con contratto di punta**), 13.1.5 (**certificazioni**) devono essere posseduti direttamente dal consorzio o per il tramite delle sole consorziate esecutrici.

Il requisito di cui al punto 13.1.1. (**iscrizione al registro delle imprese con fascia di classificazione i**), invece, deve essere posseduto direttamente dal consorzio per la fascia di classificazione richiesta, fermo restando che ciascuna delle imprese consorziate esecutrici può essere in possesso di iscrizioni anche per fasce di classificazione inferiori, come indicato al punto 13.4.2 del disciplinare di gara.

Ufficio Appalti